



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 8/12 del 23.2.2010

---

**Elenco delle Norme e degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

### OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

#### NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

<b>Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche</b>
---

#### Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

#### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in particolare le disposizioni contenute nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n. 17/14 del



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

26.04.2006 e dal successivo DPR n. 35 del 21.03.2008, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a):
  - realizzazione di solchi acquai temporanei per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.
  - nel caso di ricorso alla deroga per elevata acclività o dove non fosse possibile convogliare l'acqua in fossi collettori e negli alvei naturali disposti ai bordi dei campi, è previsto, in alternativa ai solchi acquai, realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

### **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



## Standard 1.2: Copertura minima del suolo

### Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125.

### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

### Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a)
  - assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- in relazione all'impegno b) l'intervallo di tempo è distinto in relazione alle superfici agricole:
  - per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile;
  - per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:

- per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio;
- per le colture permanenti dal 1 dicembre.

**Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.



### Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

#### **Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

#### **Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, anche mediante idonea manutenzione.

#### **Deroghe**

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

**NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo**

#### **Standard 2.1: Gestione delle stoppie**

##### **Ambito di applicazione:**

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

##### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

##### **Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

##### **Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in applicazione e osservanza delle "Prescrizioni regionali antincendi", approvate annualmente dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente secondo le disposizioni contenute nel "Piano triennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", redatto ai sensi della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000.

Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

alla bruciatura delle stoppie, prima o contestualmente alla messa in coltura, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso:

- coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;
- utilizzo di letame, effluenti zootecnici, stallatico<sup>1</sup>.

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

---

<sup>1</sup> DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"



## Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

### Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

### Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- la durata massima della monosuccessione di cereali pari a cinque anni;
- impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

### Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga”. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

**NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo**

**Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine**

**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

**Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

**NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat**

**Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente**

**Ambito di applicazione:**

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

**Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede il rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti a), b), c).

**Deroghe**

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.



## Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

### Ambito di applicazione:

Tutte le superfici come definite alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, ad esclusione di:

- oliveti (superfici di cui alla lettera d), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125)
- vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125)
- pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

### Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- effettuare almeno una volta all'anno, lo sfalcio della copertura vegetale; in alternativa, è ammessa la trinciatura oppure, il pascolamento della superficie interessata, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso;
- nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno;
- per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno;
- è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

### Deroghe

1. **Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.**
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.



### Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

#### Ambito di applicazione:

- Oliveti (superfici di cui alla lettera d), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125)
- Vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

#### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

#### Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

##### per gli oliveti:

- la potatura almeno una volta ogni 5 anni;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante con frequenza almeno triennale;
- la spollonatura degli olivi con frequenza almeno triennale.

##### per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante almeno una volta ogni tre anni.

#### Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.



#### Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

##### **Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

##### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

##### **Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, il presente standard prevede:

- il rispetto delle norme attuative del Piano Paesaggistico Regionale vigente (DPRReg del 7 settembre 2006, n. 82 – “Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - DGR n° 36/7 del 5 settembre 2006)
- il rispetto del provvedimento regionale di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio ove determini impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, alberi monumentali, oliveti e mandorleti con più di 30 anni di impianto, colture terrazzate, anche delle aree periurbane, boschi da seme, parcelle di sperimentazione forestale storica, categorie di copertura vegetale del territorio sardo di particolare rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle NTA del PPR, biotopi di rilevante interesse, con particolare riferimento agli habitat dell'Allegato I della Direttiva 92/43 CEE e succ. mod., non individuati nell'ambito della rete “Natura 2000” della Regione Sardegna o di altre normative nazionali e regionali, fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini, luoghi classici caratterizzati dalla presenza di specie vegetali e faunistiche endemiche, arboreti, orti botanici e giardini storici. (ai sensi degli artt. 8, 17, 18, 38, 39, 54, 55 e dell'Allegato 2 delle NTA del PPR).

##### **Deroghe**

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi**

##### **Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

##### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

##### **Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, il presente standard prevede:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

##### **Deroghe**

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) previo parere espresso dalla Provincia competente per territorio, in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale n. 475 del 1945 e dalla Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**

##### **Ambito di applicazione:**

Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

##### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

##### **Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, e dei sistemi aziendali esistenti il presente standard prevede:

- il carico massimo di bestiame da pascolo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

##### **Deroghe**

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**

**NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque**

**Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione**

**Ambito di applicazione:**

Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

**Intervento della Regione Sardegna**

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Decreto 22 dicembre 2009 n. 30125, il presente standard prevede:

**per gli agricoltori che utilizzano acque irrigue distribuite dai Consorzi di bonifica:**

- l'utilizzo dell'acqua irrigua secondo le disposizioni del Consorzio di Bonifica di appartenenza;

**per gli agricoltori che utilizzano per irrigare acque sotterranee o superficiali :**

(Le modalità per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo si distingue in 3 modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua sia in base alla portata richiesta)

- autorizzazione con la concessione all'uso irriguo rilasciata dalla provincia di competenza per acque sotterranee (Concessione all'uso da pozzo Decreto assessoriale n° 676 del 19.07.1996) nel caso di portate inferiori ai 10 l/s con durata annuale e rinnovo automatico con il pagamento del canone annuo di concessione e delle spese di controllo connesse;
- autorizzazione con concessione di derivazione pluriennale rilasciata dal Servizio del Genio Civile Competente per territorio per acque sotterranee per portate superiori a 10 l/s e nel caso di acque



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

superficiali (fiumi, sorgenti, laghi). La durata massima delle concessioni di derivazione per uso irriguo può essere 30 anni

- autorizzazione all'attingimento di acque superficiali rilasciata dalla provincia competente per territorio, con durata pari ad una stagione irrigua e che prevede precisi vincoli in termini di giorni e ore in cui si può irrigare. Rilasciata per piccole portate inferiori ai 10 l/s.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.